

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1529)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 aprile 1961
(V. Stampato n. 2570)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(ZACCAGNINI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCELBA)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(BOSCO)

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 APRILE 1961

Disposizioni integrative della legge 28 febbraio 1953, n. 103,
contenente provvedimenti a favore della città di Roma

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il primo comma dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 103, è sostituito dal seguente :

« La Cassa depositi e prestiti e gli Istituti previdenziali e di assicurazione sono autorizzati a concedere al comune di Roma, per il finanziamento di opere pubbliche di sua competenza, mutui per un ammontare complessivo di 75 miliardi, a partire dal 1° gennaio 1953 e fino al 31 dicembre 1962 ».

Art. 2.

È autorizzato l'impiego — entro il 31 dicembre 1962 — dei limiti d'impegno di cui al citato articolo 2, che alla data del 30 giugno 1960 non risultano ancora utilizzati.

Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge la misura del contributo di cui al terzo comma del suindicato articolo 2 non potrà essere superiore al 3 per cento.